

**ALL. A)**  
**COMUNE DI REGGIO EMILIA**  
***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE***  
***DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)***

## **INDICE**

**Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

**Art 1 bis – Definizioni**

**Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo**

Art. 3 – Soggetto attivo

Art. 4 – Soggetti passivi

**Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo**

**Art. 6 – Esclusioni dal tributo**

**Art. 7 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali**

**Art. 7 bis – riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico e obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta.**

**Art. 8 – Riduzioni ed esenzioni**

Art. 8 bis – Riduzione per conferimento ai CDR (Centri di raccolta)

Art. 8 ter – Agevolazioni collegate alla misurazione puntuale

Art. 9 – Agevolazioni sociali

Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

**Art. 11 – Categorie di utenza**

**Art. 12 – Determinazione della tariffa**

**Art. 13 – Riscossione**

Art. 13 bis – Ravvedimento operoso

**Art. 14 – Dichiarazioni**

**Art. 15 – Tributo giornaliero**

**Art. 16 – Rimborsi e compensazione**

**Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni**

**Art. 18 – Dilazione del pagamento**

**Art. 19 – Riscossione coattiva**

**Art. 20 – Entrata in vigore del regolamento**

## **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento - **così come definiti dal Codice ambientale (D. Lgs. 152/2006) nel testo novellato dal D. Lgs. 116/2020 e s.m.i**, in attuazione della legge 27/12/2013 n. 147, del D.P.R. 27/4/1999 n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

L'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento generale delle entrate tributarie comunali e le disposizioni di legge vigenti.

**La gestione dei rifiuti nel Comune di Reggio Emilia è disciplinata da apposito Regolamento comunale di servizio.**

## **Art. 1 bis – Definizioni**

**I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.**

### **Sono rifiuti urbani:**

- a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;**
- b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del d.lgs. 152/2006;**
- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;**
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;**
- e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;**
- f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai alle lett. c) d) e);**

**I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle**

acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

**Sono rifiuti speciali:**

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

**Sono rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

**Ai fini del presente Regolamento si intende per:**

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
  - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
  - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

- 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
  - f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse marciapiedi e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
  - g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
  - h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
  - i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
  - j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
  - k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
  - l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare; «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- o) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- p) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- q) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- r) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- s) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- t) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- u) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- v) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

- w) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

## **Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo**

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo ed anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

La Tari è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale il presupposto si realizza.

## **Art. 3 – Soggetto attivo**

Soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## **Art. 4 – Soggetti passivi**

Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o persona giuridica, ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per

i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

#### **Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo**

Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

- a) tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da almeno tre lati verso l'**esterno**, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
- b) le aree scoperte operative, intendendo per tali le aree ove si svolgono attività economiche;
- c) le aree scoperte operative ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell'anno;
- d) tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi, magazzini di materiali o prodotti finiti destinati alla commercializzazione se costituiscono aree operative di attività economiche;
- e) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali fiere, mostre ed attività similari;
- f) I locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale.

Fino alla data di emanazione di apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con il quale verrà attestato l'avvenuto completamento delle operazioni di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestable.

La superficie calpestabile per i fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro, per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il vano scala è da misurarsi in pianta una sola volta.

Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

Per le aree di cui alla lett. c) del primo comma, in ragione del loro specifico utilizzo, nella determinazione della superficie assoggettabile, viene considerato il 30% della superficie totale.

Per i locali destinati a parcheggio coperto di attività economiche, ove la misurazione delle superfici adibite a transito e manovra sia di difficile determinazione, si applica una percentuale di abbattimento della superficie del locale pari al 50%.

Con riferimento alle aree scoperte operative adibite a distesa, utilizzate da utenti non domestici gestori di pubblici esercizi, quali ad esempio bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e simili, prive di stabili strutture e utilizzate in modo saltuario e discontinuo in corso d'anno, si applica una percentuale di abbattimento della relativa superficie pari al 30%.

Per gli anni d'imposta 2020 e 2021, in considerazione della problematica situazione economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle fattispecie di cui al periodo precedente si applica una percentuale di abbattimento della relativa superficie pari al 60 %.

## **Art. 6 – Esclusioni dal tributo**

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

### **Locali:**

- Locali inutilizzati privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) comprovati dalla presentazione delle bollette di cessazione ovvero, in caso di motivata impossibilità a produrle, da apposita dichiarazione sottoscritta dal contribuente nella quale dichiara la cessazione di tutte le utenze. Nel caso di utenza comune a più unità immobiliari di proprietari diversi e quindi non disattivabile, oltre alla presentazione delle bollette di cessazione per le utenze disattivate, va resa dichiarazione sottoscritta dal contribuente nella quale viene dichiarato il permanente stato di non utilizzo. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli.

- Centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, impianti di autolavaggio automatici, superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché **superfici adibite ad** altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o silvicoltura, quali legnaie, fienili, **porticati** e simili; **superfici di vivai adibite al ciclo produttivo** ; locali destinati esclusivamente all'essiccazione, silos e simili; ove non si abbia di regola presenza umana.
- Vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, e sia uguale o inferiore a mt. 1,5;
- Di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- fabbricati danneggiati non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- destinati al solo esercizio di attività sportiva e di norma utilizzati dai soli praticanti. Sono invece soggetti al tributo tutti gli altri locali destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
- locali adibiti da imprenditori agricoli a ricoveri di attrezzi e mezzi;
- balconi, porticati, tettoie e terrazze che non costituiscono aree operative di cui all'art. 5;
- locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenuti o occupati in via esclusiva ;
- locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
- locali in proprietà o locazione del Comune, destinati a servizi istituzionali
- **locali ove sono insediati impianti e linee produttive caratterizzati da procedure completamente automatizzate e zone di transito e di manovra, se ben delineate.**

**Aree:**

- impraticabili, intercluse da recinzione o non presidiate;
- in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- adibite all'accesso dei veicoli delle stazioni di servizio carburanti;
- zone di transito e di manovra
- zone in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;
- aree in proprietà o locazione del Comune, destinate a servizi istituzionali

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automatico di automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita di veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Restano quindi soggetti al tributo i restanti locali ed aree operative, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina o, in mancanza, la superficie convenzionale di mq. 20 per ogni colonnina di erogazione.

**Per l'attività agricola e di allevamento sono escluse dal tributo: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente materiali di cui all'art.185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 di origine naturale non pericolosi riutilizzabili direttamente nell'attività stessa.**

**Per i locali ad uso agricolo sono escluse dal tributo: le superfici dei fabbricati ad uso strumentale dell'azienda agricola, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole. Non rientrano invece nelle esclusioni le attività che per natura e per tipologia di rifiuti prodotti si considerano soggette al tributo quali ad esempio la parte abitativa della casa colonica, le superfici commerciali ed amministrative quali gli uffici, le parti dei locali di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le parti di superfici dei vivai destinate alla cassa e/o esposizione e vendita al dettaglio di accessori e prodotti che non rientrano nel ciclo produttivo di fiori e/o piante, le eventuali superfici di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed & breakfast e attività similari.**

#### **Art. 7 - Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali**

Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto dei locali e delle aree ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore

ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Qualora invece la superficie risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali e delle aree ove si realizza la promiscuità, le percentuali di seguito indicate:

- ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;
- strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 65%;
- lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
- officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
- elettrauto: 65%;
- caseifici e cantine vinicole: 55%;
- macellerie e pescherie: 75%;
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
- officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
- laboratori fotografici o eliografici: 75%;
- produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;
- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%

Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati.

**Art. 7 bis - Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico e obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta.**

**In attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificati dal d.lgs. 116/2020, le utenze non domestiche**

possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati totalmente a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune e al soggetto affidatario del Servizio Pubblico dell'ambito gestionale di riferimento (*cosiddetto Gestore*) via PEC entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Per le nuove utenze non domestiche attivate in data posteriore al 30/6 dell'anno, che intendono esercitare la facoltà di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, le stesse devono effettuare la preventiva comunicazione al Comune e al Gestore mediante PEC entro 30 giorni dalla data di attivazione dell'utenza medesima e comunque non oltre il 31/12 dello stesso anno, con effetto dal 1/1 dell'anno successivo.

Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il 31 maggio con effetti a decorrere dal 1/1/2022.

Per le nuove utenze non domestiche attivate dopo il 31/5/2021, il termine per presentare la preventiva comunicazione di cui al comma precedente è così stabilito:

- per le attivazioni dal 31/5 al 31/7, il termine è previsto al 31/8;
- per le attivazioni dal 01/8, il termine è stabilito entro 30 giorni dall'attivazione, e comunque non oltre il 31/12 dello stesso anno, con effetto dal 1/1 dell'anno successivo.

Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale

**devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione.**

**La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma precedente, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.**

**Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune e al Gestore, entro il 30 giugno ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;**

**L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC al Comune e al Gestore a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma.**

**Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune e al Gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti e coerenti con il volume di attività svolta, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.**

**Il Comune, anche per il tramite del Gestore, ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il**

recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Per le comunicazioni effettuate nelle more dell'approvazione del presente Regolamento, da parte delle Utenze non domestiche che intendono avvalersi a far tempo dal 1/1/2022 della facoltà di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 238, comma 10, d.lgs. 152/2006, che necessitano di integrazione documentale ovvero di essere completate a norma della disciplina vigente, il termine per produrre la relativa documentazione è stabilito tassativamente entro il 30/9/2021. La comunicazione è effettuata nei modi ed in osservanza dei contenuti stabiliti nei precedenti commi. La mancata regolarizzazione della richiesta vale come conferma dell'Utente a continuare ad avvalersi del servizio pubblico. E' applicabile la disciplina di cui ai precedenti commi.

#### **Art. 8 - Riduzioni ed esenzioni**

1. Il tributo è ridotto al 40%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta superi i 500 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata.

2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg. lavorativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto applicando alla parte variabile della tariffa una riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.

#### **3 - Per le utenze domestiche sono previste le seguenti riduzioni:**

a) Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa. Per le utenze che avviano o interrompono la pratica del compostaggio nel corso dell'anno, la riduzione viene calcolata sulla base dei giorni effettivi di attuazione della pratica. La riduzione è subordinata alla presentazione al Gestore di apposita richiesta documentata entro il 31

gennaio dell'anno successivo a quello in cui la pratica di compostaggio è stata avviata. Le utenze che beneficiano della presente agevolazione sono sottoposte ad attività di verifica e controllo nella misura minima del 5% del numero totale di utenze agevolate.

In qualunque momento, incaricati del Comune possono richiedere l'accesso presso l'utenza, al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. In caso di rifiuto da parte dell'utente all'accesso degli incaricati della verifica, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.

L'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va altresì comunicata la cessazione delle stesse.

**a bis) A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta annua è dovuta in misura ridotta di due terzi.**

b) Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o utilizzati saltuariamente e comunque non costituenti dimora abituale di alcuno e per i locali delle utenze domestiche dove viene dimostrato un consumo delle utenze (acqua, luce, gas) di solo mantenimento e non occupati è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione pari al 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa, calcolata comunque su un numero di occupanti pari a due. La richiesta per fruire della riduzione deve essere presentata entro il termine previsto all'art. 14.

#### **4. Per le utenze non domestiche sono previste le seguenti riduzioni:**

a) Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal titolo autorizzativo dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Il tributo viene calcolato secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 15.

**b) Per le utenze non domestiche il tributo non è dovuto, per la sola quota variabile, proporzionalmente alle quantità di rifiuti che il produttore, mediante esibizione dei formulari o attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, comprova di avere avviato al riciclo medesimo. A questo proposito è stabilito che:**

- **La quota variabile del tributo non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti**

effettivamente avviati al riciclo e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria

- La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 70% della parte variabile del tributo, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria. Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti avviati al riciclo senza avvalersi del servizio pubblico e a cura e spese del produttore.

**La percentuale di sconto da applicarsi alla quota variabile è così determinata:**

$$\% \text{Sconto}_{\text{QV}} = \frac{\text{Kg}_{\text{riciclati}} \times \% \text{Sconto}_{\text{QVmax}}}{\text{Kg}_{\text{teorici}}}$$

<b>Kg riciclati</b>	<b>Kg di rifiuti avviati al riciclo nell'anno di riferimento</b>
<b>Kg teorici</b>	<b>Prodotto superficie soggetta * Kd</b>
<b>Kd</b>	<b>Coefficiente di produttività di cui al DPR/158/99 ed indicato nella deliberazione del Comune (espresso in Kg/mq * anno)</b>
<b>%ScontoQV</b>	<b>% di sconto sulla quota variabile riconosciuta</b>
<b>%ScontoQVmax</b>	<b>70 % (quota di sconto massima riconoscibile sulla quota variabile)</b>

c) Per le attività di agriturismo si applicano le seguenti riduzioni alla tariffa di riferimento:

- agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione 10% categoria “Alberghi con ristorante”
- agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione 10% categoria “Alberghi senza ristorante”
- agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione: riduzione 10% categoria “Ristoranti”

d) Alle utenze non domestiche inattive, causa cessata o accertata sospensione di attività per procedure concorsuali concluse o in corso di definizione, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo; contestualmente, data la presenza di utenze a rete attive, si applica un'unica categoria tariffaria corrispondente alla n. 3 – Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, su tutta la superficie tassabile. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. La riduzione sarà riconosciuta per un periodo massimo di 6 mesi e potrà essere rinnovata a fronte di presentazione di nuova richiesta documentata.

Alle utenze non domestiche con sospensione/riduzione delle attività a seguito di provvedimenti normativi e/o amministrativi emanati per far fronte a situazioni eccezionali e/o emergenziali, come, a titolo di esempio, quelle derivanti dalla pandemia da Covid 19, potranno essere riconosciute riduzioni/agevolazioni tariffarie a seguito di interventi normativi o regolatori in materia o su facoltà dell'ente stesso in base alla potestà regolamentare così come previsto dalla L. 147/2013 comma 660. Le riduzioni/agevolazioni saranno riconosciute con deliberazione approvata in Consiglio Comunale in sede di approvazione della delibera tariffaria o, in alternativa, in caso di assoluta urgenza, mediante ricorso a delibera di Giunta Comunale che dovrà essere successivamente ratificata da parte del Consiglio Comunale.

e) In attuazione dell'art. 1 comma 659 lettera E bis della legge 147/2013, è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari od altre merci derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato od altri soggetti che svolgono attività benefiche verso la popolazione, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.

La riduzione che comunque non può superare il 20% della parte variabile della tariffa è così determinata: si applica una riduzione proporzionale, calcolata in percentuale, tra la quantità devoluta rispetto al valore della produzione specifica individuata con il Kd della categoria di appartenenza moltiplicata per la superficie assoggettata, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal Kd medesimo.

Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione al soggetto gestore, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti alle associazioni, completa del peso conferito nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione. In alternativa, nei medesimi termini di decadenza, il soggetto richiedente può produrre apposita autocertificazione al gestore, che potrà effettuare opportuni controlli.

f) Agli esercenti di pubblici esercizi che dimostrano di avere dismesso l'utilizzo di dispositivi a terminale per videogiochi, è riconosciuta una riduzione del tributo del 20% per la quota fissa e per la quota variabile della tariffa. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione al soggetto gestore, a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di una richiesta corredata della documentazione attestante la chiusura e cessione dei dispositivi.

g) In recepimento dell'art. 4, comma 1 del D.M. 3 Luglio 2017 n. 142 "Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi dell'art. 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152" e alla risoluzione del 18 Ottobre 2017 dell'Assemblea Regionale dell'Emilia Romagna, che impegna la Giunta regionale ad adoperarsi per destinare risorse specificamente finalizzate a sostenere tale

comportamento virtuoso che dovrebbe aiutare a contenere il volume degli imballaggi “a perdere” con benefici per l'ambiente viene riconosciuta, per ciascun anno d'imposta, una riduzione che comunque non può superare il 10% della parte variabile ed è subordinata alle seguenti condizioni:

- Deve trattarsi di imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi, ristoranti, bar e altri punti di consumo, così come previsto dall'art. 1 del D.M. 142/2017.
- Il valore della merce avente imballaggio “a rendere” deve rappresentare almeno il 50% del valore complessivo della merce acquistata nell'anno solare.
- Per beneficiare della riduzione occorre presentare apposita richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, corredata di tutta la documentazione comprovante il versamento della cauzione (cauzione che è da versare contestualmente all'acquisto dell'imballaggio riutilizzabile) e il valore dell'imballaggio a rendere così come specificato al punto precedente.

h) Per gli esercizi commerciali, artigianali e per le attività assimilabili alle medesime, perché basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina, è prevista la riduzione al 50% del tributo, sia per la quota fissa che per la quota variabile se situati in zone con limitazioni al traffico o con viabilità a senso unico o alternato, ovvero in piazze ed aree pedonali ove si riscontrino limitazioni alla fruibilità degli spazi pubblici, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. Le modalità di presentazione della richiesta sono disciplinate all'art. 14 del presente regolamento;

**i) Agli impianti sportivi di proprietà del Comune dati in gestione a terzi, limitatamente alla superficie delle tribune/gradinate collocate all'aperto, è applicata una riduzione percentuale di abbattimento del 50% della superficie della tribuna, previa apposita dichiarazione del soggetto gestore in cui si dichiara l'apertura al pubblico per non più di 180 giorni all'anno.**

#### **Art. 8 bis - Riduzione per conferimento ai CDR (Centri di raccolta)**

Per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i Centri di raccolta dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze sono previsti incentivi con la formula della riduzione, disciplinato secondo i seguenti criteri:

- Il riconoscimento dell'utente avviene attraverso la tessera sanitaria del soggetto passivo Tari e la quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti
- Il sistema informatizzato registra ogni accesso avvenuto dal 1° Gennaio al 31 Dicembre dell'anno di conferimento ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere uno sconto da

applicare sull'avviso di pagamento Tari dell'anno d'imposta successivo a quello di conferimento

- I materiali conferiti ai CDR, da contabilizzarsi ai fini della riduzione, sono i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE), solo se completi di tutti i loro componenti, nonché altri materiali di seguito indicati. Più precisamente:

#### 1. RAEE:

- RAEE 1, per esempio: Frigoriferi, congelatori
- RAEE 2 grandi bianchi, per esempio: (lavatrici, lavastoviglie)
- RAEE 3, per esempio: Tv, monitor
- RAEE 4, per esempio: piccoli elettrodomestici
- RAEE 5, per esempio: fonti luminose (lampadine, tubi al neon)

#### 2. Altri materiali:

- Olio vegetale (oli di frittura)
- Olio minerale (olio motore autoveicoli)
- Accumulatori (batteria al piombo per autoveicoli e motocicli, ma non pile comuni)
- Ingombranti. Questa categoria comprende indicativamente:
  - Reti letto
  - Materassi
  - Armadi
  - Comodini
  - Comò
  - Pezzi di mobili arredo componibili
  - Arredi diversi solo se presentano tutte le dimensioni uguali o maggiori di 1 m x 1 m x 0,5 di profondità

Per la determinazione degli sconti da riconoscere alle utenze viene definito un punteggio il cui valore sarà definito annualmente con delibera di Giunta Comunale e scelto all'interno dei valori minimi e massimi di seguito indicati, per ogni tipologia di materiale conferito:

Tipologia materiali	unità di misura	Punti da assegnare		Valore in € (100 punti = 0,15 €)
		minima	max	
RAEE 1, esempio linea freddo	numero	1000	2400	1,50 – 3,6
RAEE 2 grandi bianchi	numero	500	3900	0,75 – 5,85
RAEE 3 Tv, monitor	numero	300	1000	0,45 – 1,5
RAEE 4 Piccoli elettrodomestici	numero	150	560	0,22 – 0,84
RAEE 5 fonti luminose	numero	30	250	0,045 - 0,375
Olio vegetale (oli di frittura)	litri	200	450	0,30 – 0,675
Olio minerale (olio motore autoveicoli)	litri	150	400	0,225 – 0,6
Accumulatori	numero	100	300	0,15 – 0,45
Ingombranti grandi dimensioni (libreria, divano, letti, materassi, ecc)	numero	500	2400	0,75 – 3,6

- Il punteggio totale accumulato può dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa.
- La scontistica viene cumulata nell'anno solare e non è cumulabile su più periodi d'imposta.
- Lo sconto viene riconosciuto sull'avviso di pagamento dell'anno successivo.

Nel caso la Giunta non determini nuovi punteggi per l'anno di imposta di riferimento, si intendono applicati quelli dell'ultima delibera di Giunta approvata in materia.

#### **Art. 8 ter – Agevolazioni collegate alla misurazione puntuale**

Nel rispetto ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12 del presente regolamento, il Comune, contestualmente all'approvazione delle tariffe può prevedere agevolazioni per il computo della quota variabile della tariffa dei soggetti la cui produzione di rifiuti indifferenziati è condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà.

Alle utenze domestiche "residenti" con soggetti inseriti nel medesimo stato di famiglia, non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza, che utilizzano ausili per incontinenza e/o per stomie, come certificato da prescrizione medica (di base o specialistica), non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale.

L'agevolazione viene concessa previa presentazione al Gestore di apposita richiesta.

Alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 30 mesi non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa sulla base delle risultanze anagrafiche.

Alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 30 mesi, in affido familiare, non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale.

L'agevolazione viene concessa limitatamente al periodo di affidamento, previa presentazione di dichiarazione di affido familiare, e per il medesimo periodo di affidamento il numero dei componenti del nucleo familiare viene aumentato per ogni bambino in affido familiare.

Tenuto conto della particolarità del rifiuto prodotto e dei vincoli igienico-sanitari presenti nelle strutture sanitarie, negli Ospedali, Case di Cura, Poliambulatori, Centri diurni e Case di riposo per anziani viene applicato alla componente variabile della tariffa determinata con misurazione puntuale, uno sconto del 50 % sul costo delle vuotature eccedenti le minime.

## **Art. 9 – Agevolazioni sociali**

A favore delle utenze domestiche "residenti" vengono previste le seguenti agevolazioni:

- riduzione del 100% della quota variabile della tariffa, a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ordinario, pari o inferiore a euro 8.265,00;
- riduzione del 50% della quota variabile della tariffa, a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ordinario, superiore a euro 8.265,00 e fino a euro 12.500,00.

L'abbattimento sulla quota variabile della tariffa non comprende la componente collegata alla misurazione puntuale nella percentuale così come definita annualmente ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento, e quindi non sarà applicata alle tariffazioni legate alle vuotature minime e a quelle eventuali eccedenti le minime.

L'applicazione della riduzione è riconosciuta, a pena di decadenza, a condizione che gli interessati presentino al Gestore, a partire dal 15 gennaio ed entro il 30 settembre dell'anno d'imposta per il quale si richiede l'agevolazione, una dichiarazione redatta su apposito modello e dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso all'agevolazione.

Il possesso dei requisiti per l'accesso all'agevolazione, presuppone un ISEE ordinario in corso di validità alla data di presentazione della relativa dichiarazione.

La dichiarazione dovrà essere rinnovata ogni anno, a pena di decadenza, nell'intervallo temporale sopra specificato.

Gli importi derivanti dalle suddette agevolazioni saranno annualmente stimati e inseriti nella proposta di Bilancio del Comune con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune ai sensi del comma 660 della Legge 147/2013 .

Gli importi così quantificati costituiscono il limite alle riduzioni riconoscibili ai beneficiari.

Qualora gli importi inseriti a Bilancio si rivelassero insufficienti rispetto alle richieste presentate al Gestore entro il 30 settembre, le riduzioni percentuali sopra stabilite verranno proporzionalmente ridotte al fine di rispettare l'importo complessivo massimo previsto a carico del Bilancio Comunale.

Qualora risultassero ancora disponibilità di risorse nel Fondo previsto a Bilancio per le suddette agevolazioni una volta evase tutte le richieste pervenute al gestore entro il 30 settembre, potranno

essere riconosciute le agevolazioni sociali anche alle richieste tardive presentate al gestore entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Le riduzioni percentuali accordate alle richieste tardive, saranno applicate in base all'ordine di arrivo delle stesse e fino al raggiungimento del tetto massimo previsto annualmente a Bilancio.

Le agevolazioni di cui al presente articolo saranno applicate in sede di seconda rata per le domande pervenute entro il 30 Settembre, mentre per quelle pervenute tardivamente dal 1 Ottobre al 31 Dicembre saranno eventualmente applicate, solo nel caso di residua disponibilità, in sede di prima rata dell'esercizio successivo.

#### **Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni**

Le agevolazioni, che da regolamento agiscono sulla quota variabile, vengono calcolate sull'importo della stessa quota al netto della percentuale di riduzione, introdotta in caso di applicazione della misurazione puntuale e non agiscono sull'addebito delle vuotature sia minime che eccedenti le minime del contenitore indifferenziato, così come sull'addebito dei sacchi adibiti, nelle zone previste, alla raccolta della frazione indifferenziata.

In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

#### **Art. 11 – Categorie di utenza**

Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e s.m.i. e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:

- Per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
- **Per utenza non domestica, l'utenza destinata o adibita ad usi diversi dall'utenza domestica;**

Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti in:

A) Domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo nei seguenti casi:

- di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, case circondariali, istituti di pena;

- attività di studio o lavoro all'estero per periodi superiori a sei mesi nell'anno d'imposta, debitamente documentata;

Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro fuori dei casi sopra descritti.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata anche da altri soggetti estranei al nucleo anagrafico questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al presente regolamento. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione temporanea generata attraverso strumenti digitali (es. marketplace online, ads online, OTA, metasearch engines, social network) è prevista l'applicazione dello schema tariffario previsto per le utenze domestiche residenti, considerando, in ogni caso, un numero di occupanti pari a due.

B) Domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza in altra unità immobiliare o fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o in istituti sanitari, e purché non locate a terzi o comunque utilizzate a vario titolo, sono soggette all'applicazione del tributo per la sola quota fissa prevista per un componente.

Le posizioni domestiche non residenti con consumi di solo mantenimento, di cui all'art. 8 comma 3 lettera b) sono quelle che non vengono occupate e dove viene dimostrato un consumo delle utenze (acqua, luce e gas) di solo mantenimento.

### **3. Utenze non domestiche**

La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto delle specificità territoriali e della tipologia di rifiuto prodotto.

Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. E' facoltà del responsabile del tributo, nel caso di cui sopra, di attribuire all'utenza con proprio provvedimento motivato la categoria ritenuta più pertinente.

Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

#### **Art. 12 – Determinazione della tariffa**

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.

Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

La deliberazione del piano tariffario, anche se approvata successivamente all'inizio dell'anno, purché entro il termine previsto da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro la prima emissione di acconto, in prima applicazione e salvo conguaglio si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

In caso di mancata validazione da parte dell'Autorità di Ambito regionale del piano finanziario del tributo, entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio, il tributo sarà versato per la prima rata in acconto, utilizzando le tariffe valide per l'anno precedente e successivamente sarà operato un conguaglio, ad avvenuta validazione del piano finanziario e delle tariffe per l'annualità di competenza.

Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento **anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e **validato** dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione, del contenzioso e gli accantonamenti **di una quota del Fondo Credito di Dubbia Esigibilità (FCDE) e/o per accantonamenti** per perdite dovute a quote di tributo non versate.

Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999, a favore delle utenze domestiche.

La raccolta dei rifiuti sul territorio comunale avviene direttamente a domicilio per la frazione di rifiuto indifferenziata e per le altre frazioni ove previsto.

Tale modalità rende necessaria la consegna gratuita a ciascun contribuente degli appositi contenitori in materiale plastico.

I contenitori del rifiuto indifferenziato sono associati all'utenza cui sono destinati e pertanto, nel caso di cessazione/variazione dell'utenza, devono essere riconsegnati al Gestore entro 60 giorni dall'evento.

Le tariffe sono articolate in base ai criteri e alle categorie di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e si compongono di una quota fissa e di una quota variabile.

In via sperimentale, a decorrere dal 1/7/2019, la quota variabile della tariffa sarà calcolata anche sulla base della misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. I relativi parametri sono definiti annualmente e contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe e riguardano:

- a) La riduzione percentuale della quota variabile a fronte della misurazione puntuale;
- b) Il tariffario delle vuotature del contenitore del rifiuto indifferenziato sulla base del volume dello stesso. Il tariffario unitario agisce sia per le vuotature minime addebitate che per quelle eccedenti le minime;
- c) Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze domestiche sulla base del volume del contenitore del rifiuto indifferenziato, tenendo conto anche del numero dei componenti della famiglia;
- d) Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze non domestiche;
- e) Il tariffario dei sacchi per la raccolta del rifiuto indifferenziato sulla base del volume dello stesso. Il tariffario unitario agisce sia per i sacchi minimi addebitati che per quelli eccedenti i minimi;
- f) Il numero di sacchi minimi del rifiuto indifferenziato addebitati alle utenze domestiche sulla base del numero dei componenti della famiglia;
- g) Il numero di sacchi minimi addebitati alle utenze non domestiche;
- h) L'importo del rimborso spese forfettario, in relazione alla tipologia del contenitore del rifiuto indifferenziato, per mancata restituzione dello stesso contenitore, entro 60 giorni dalla data di cessazione/variazione dell'utenza.

In caso di non ritiro da parte dell'utente del contenitore del rifiuto indifferenziato, il Gestore addebita la quota puntuale relativa alle vuotature minime previste per il contenitore da 40 litri per le utenze domestiche e la quota puntuale relativa alle vuotature minime previste per i contenitori da 120 litri per le utenze non domestiche.

In caso di non ritiro da parte dell'utente dei sacchi del rifiuto indifferenziato, il Gestore addebita la quota puntuale relativa a ritiri minimi previsti per i sacchi da 50 litri per le utenze domestiche e la quota puntuale relativa ai ritiri minimi previsti per i sacchi da 100 litri per le utenze non domestiche. L'addebito relativo alle vuotature minime viene inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo alle eventuali vuotature eccedenti i minimi viene inserito nel primo avviso dell'anno successivo.

Per l'anno d'imposta 2020, in ragione dell'emergenza COVID-19, l'addebito relativo alle vuotature eccedenti i minimi effettuate dal 01/07/2019 al 31/12/2019, verrà inserito nel secondo avviso ordinario di pagamento corrispondente alla seconda rata tari 2020.

Le vuotature dei contenitori del rifiuto indifferenziato domestico, effettuate direttamente dall'utenza presso le Ecostation informatizzate, così come quelle effettuate tramite il servizio di ritiro "porta a porta" da parte del gestore, concorrono al calcolo della quota puntuale della tariffa. Una volta superato il numero minimo di vuotature previsto per la singola specifica utenza, ogni vuotatura aggiuntiva, che sia effettuata con il sistema di raccolta "porta a porta" o direttamente presso l'Ecostation, ha un costo definito annualmente nel piano tariffario.

Le vuotature minime sono correlate alla tipologia del contenitore in dotazione e, nel caso l'utenza abbia a disposizione più di un contenitore, sono conteggiate ed addebitate per singolo contenitore.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nel numero degli occupanti l'abitazione, nel contenitore in dotazione, o in qualunque altro elemento o dato che comporti un aumento o una diminuzione di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi e gli importi dovuti sono calcolati di regola a conguaglio ed addebitati in relazione al singolo periodo.

All'utenza non domestica, che per le superfici imponibili veda l'applicazione di differenti categorie tariffarie e abbia in dotazione un solo contenitore, il conteggio delle vuotature viene ripartito in base al numero di categorie tariffarie applicate.

Sono escluse dalla misurazione puntuale le utenze domestiche di solo garage, in quanto prive di contenitore, per le quali sarà applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 per la sola quota fissa.

E' vietata l'esposizione di rifiuti indifferenziati mediante contenitori o sacchi non autorizzati: tale esposizione è sanzionata sulla base del regolamento di gestione dei rifiuti e della normativa vigente.

**Potranno essere escluse dalla misurazione puntuale, su proposta del Gestore e in accordo con il Comune, in casi eccezionali, alcune specifiche e limitate utenze non domestiche per cui risulta difficile o impossibile l'applicazione dell'eventuale misurazione della quota puntuale, per le quali sarà utilizzato integralmente il metodo normalizzato di cui al DPR 158/99, sia per la quota fissa che variabile.**

### **Art. 13 – Riscossione**

Il versamento del tributo deve avvenire mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (delega F24, con allegazione del relativo modello precompilato), che potrà essere inviato ai contribuenti in allegato al prospetto di liquidazione del tributo. Il versamento inoltre potrà avvenire con la modalità di addebiti diretti SEPA (SDD Sepa Direct Debit) o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (cosiddetta modalità PagoPa), ammessi dalla normativa vigente.

Il Comune, una volta definite le infrastrutture informatiche necessarie all'avvio di tali forme di pagamento, darà comunicazione all'utenza delle modalità per l'attivazione del servizio in apposito spazio all'interno degli avvisi di pagamento.

Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, aventi le seguenti scadenze:

- 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;
- 2 dicembre: è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre ed eventuale conguaglio.

Per l'anno d'imposta 2020, in considerazione della situazione economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la scadenza della prima rata è differita dal 30 giugno al 31 luglio 2020 per le utenze domestiche e dal 30 Giugno al 30 Settembre 2020 per le utenze non domestiche.

**Per l'anno d'imposta 2021, sempre in considerazione della situazione economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la scadenza della prima rata è differita dal 30 Giugno al 30 Settembre 2021 per le utenze non domestiche.**

Il tributo non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro su base annua, salvo quanto previsto all'art. 15.

Le due rate Tari semestrali sono comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (**TEFA**), di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è

applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Reggio Emilia. **Per l'anno di imposta 2021, in considerazione del "Comunicato del Ministero delle Finanze dell'8 marzo 2021 – Pagamento TARI-TEFA mediante l'utilizzo della piattaforma PagoPA – D.M. 21 ottobre 2020", l'addebito degli importi relativi all'annualità 2021 del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), avverrà in un'unica soluzione nel pagamento dell'ultima rata TARI del 2 dicembre.**

#### **Art. 13 bis – Ravvedimento operoso**

Sono applicate alla tari le norme in materia di ravvedimento di cui all'art. 9 bis del regolamento generale delle entrate tributarie comunali qui riportate:

##### Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è

stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

1 bis. Le fattispecie di cui alle lettere b), b-bis e b-ter devono intendersi comprensive delle ipotesi di ravvedimento a seguito di violazione per omessa denuncia e conseguente omesso versamento d'imposta laddove l'obbligo di denuncia non sia sottoposto a pena di decadenza.

**2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.**

#### **Art. 14 – Dichiarazioni**

I soggetti individuati all'articolo 4 devono dichiarare su apposito modello ogni circostanza rilevante per l'applicazione della Tari ed in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo, se non diversamente disposto da specifiche previsioni del presente regolamento.

All'atto della presentazione della dichiarazione viene rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.

La dichiarazione produce effetti dalla data di inizio occupazione o variazione e sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al secondo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

La mancata definizione della dichiarazione fiscale per cause non imputabili al Gestore non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Per i locali inutilizzati con utenze attive di servizi a rete comuni a più unità immobiliari di proprietari diversi e quindi non disattivabili, oltre alla presentazione delle bollette di cessazione per le utenze disattivate, va resa dichiarazione sottoscritta dal contribuente nella quale viene dichiarato il permanente stato di non utilizzo. La dichiarazione già presentata deve obbligatoriamente essere rinnovata entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'applicazione delle percentuali di riduzione di cui all'art. 7 nonché l'esenzione di superfici determinate ai sensi del medesimo articolo sono riconosciute a condizione che il produttore dichiari a pena di decadenza, **entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di produzione**, l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. La dichiarazione dovrà indicare le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologia di rifiuti prodotti, distinti per codice CER.

E' facoltà del soggetto gestore del tributo di effettuare controlli e richiedere documentazione in ordine alla circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra, ed ove fosse riscontrata la non produzione dei rifiuti speciali, sarà disposta la decadenza dal beneficio.

Su richiesta del Comune, il produttore che ha beneficiato dell'esenzione deve presentare documentazione attestante l'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti (dichiarazione MUD, formulari di identificazione, registri di carico e scarico).

L'applicazione della riduzione di cui all'art. 8, punto 4 lett. b) è consentita a condizione che gli interessati presentino, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio, una dichiarazione redatta su modello predisposto dal Comune, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al riciclo nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.

La differenza, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti.

L'agevolazione prevista al comma 4, lettera h) dell'art. 8 è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, contenente:

- i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;
- l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;

- la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie;

Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria, se spettante, sarà riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.

Per le superfici già soggette al Tares e che non hanno subito variazioni non vi è obbligo di nuova dichiarazione ai sensi del presente articolo.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre il termine dichiarativo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

### **Art. 15 – Tributo giornaliero**

Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera, **fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160, alle quali si applica il "Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati del comune di Reggio Emilia", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ID 69 del 29 marzo 2021, ed in particolare l'art. 9 del suddetto regolamento.**

L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

Il tributo giornaliero è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento **del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160** da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento sopra richiamato.

Il pagamento minimo richiesto per il tributo giornaliero è di € 2,50.

## **Art. 16 – Rimborsi e compensazione**

Il contribuente può richiedere al gestore, che mette a disposizione apposito modulo, il rimborso, anche mediante compensazione, delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Eventuali rimborsi accolti saranno trattati come partite a credito sulle somme ancora dovute e riportate negli avvisi di pagamento periodici. Nel caso in cui tale compensazione non sia possibile il gestore ne darà idonea comunicazione al Comune che provvederà ad erogare materialmente le somme riconosciute a rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale, calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data di pagamento.

Non si rimborsano le somme inferiori ad € 12,00 su base annua. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 15, non si rimborsano le somme inferiori ad € 2,50.

**Al fine di rendere più agevole la procedura al contribuente, si procederà al rimborso dell'intera quota comprensiva anche del tributo spettante alla Provincia (aliquota 5%). La Provincia provvederà a sua volta a rimborsare la propria quota al Comune a fronte di apposita richiesta documentata.**

## **Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge di imposta 147/2013 commi 692 e seguenti, e dalle disposizioni di cui alla L. 296/2006 commi 161 e seguenti e successive modificazioni e integrazioni. Per gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 01/01/2020 trovano inoltre applicazione le disposizioni dell'art. 1, commi 792 e seguenti della legge n. 160/2019. **Relativamente all'attività di accertamento il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.**

Nell'attività di controllo trova applicazione l'art. 10, comma 2 dello Statuto del contribuente Legge n. 212/2000 in tema di tutela dell'affidamento e della buona fede.

Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

In caso di affidamento esterno della gestione della riscossione ordinaria del tributo, il funzionario responsabile limitatamente alle attività affidate è individuato dal gestore.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite al precedente art. 13, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs 471/97.

**Per gli omessi o parziali versamenti del tributo dovuti a partire dall'anno d'imposta 2020, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un unico atto con duplice valenza di avviso di sollecito e di avviso di accertamento dando un primo termine, non inferiore a 30 giorni, per effettuare il versamento senza applicazione di sanzioni e interessi. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento varrà quale atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs 471/97 e degli interessi.**

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

Le sanzioni relative alle ipotesi di cui ai commi **7, 8 e 9** sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Nell'attività di recupero, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00, salvo il caso di ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

### **Art. 18 - Dilazione del pagamento**

Il Comune, su richiesta del contribuente può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute sia per il pagamento dell'ordinario sia per le somme risultanti da avvisi di accertamento **e ingiunzioni fiscali, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 e del Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali approvato con delibera C.C. n. 181 del 28.9.2020. E' facoltà del Comune, ai fini della verifica della situazione di difficoltà economica richiedere, anche a campione, l'ultimo estratto conto disponibile riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, copia dell'estratto conto riferito al momento di presentazione dell'istanza relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito e, per le imprese, dell'ultimo bilancio approvato.**

### **Avviso di pagamento ordinario:**

Entro la data di scadenza dell'avviso di pagamento della rata di acconto o di saldo, il contribuente può fare richiesta di poter pagare almeno il 20% della rata alla scadenza della stessa, fissando il pagamento della rimanente quota in rate mensili le cui scadenze devono terminare entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza dell'avviso di pagamento successivo.

La rateizzazione viene concessa, per l'avviso di pagamento ordinario, senza applicazione di interessi legali se i pagamenti delle rate sono eseguiti entro le scadenze previste.

I criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati ed aziende sono i seguenti:

- per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad euro 100,00;
- per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad euro 500,00.

### **Avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali**

A) La rateizzazione viene concessa applicando il saggio di interesse pari a quello legale vigente alla data di presentazione dell'istanza, salvo quanto previsto al successivo punto sub B). La rateizzazione è concessa dal funzionario responsabile del tributo secondo il seguente schema:

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
- da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici rate mensili;
- da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 a **euro 50.000,00** fino a trentasei rate mensili;
- **da euro 50.000,01 fino a 48 rate mensili**

Per privati e famiglie la rateizzazione è concessa con rate di norma mensili costanti non inferiori ad € 50,00 cadauna. Per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa con rate di norma mensili costanti non inferiori ad € 100,00 cadauna.

In ogni caso all'istanza di rateizzazione dovrà essere allegata copia dell'ultimo estratto conto disponibile riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, copia dell'estratto conto riferito al momento di presentazione dell'istanza relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito e, per le imprese, dell'ultimo bilancio approvato.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata, ai sensi del comma 798, art. 1, della L.160/2019, per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di **72 rate mensili**

B) Nell'ipotesi di domanda di dilazione presentata fronte di ingiunzione fiscale o di avviso di accertamento divenuto esecutivo a norma del comma 792 dell'articolo 1 della L. 160/2019 e del **Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali approvato con delibera C.C. n. 181 del 28.9.2020** si applica l'interesse di dilazione pari alla misura legale maggiorata di due punti percentuali.

Nell'ipotesi di domanda di dilazione presentata a fronte dell'avviso di sollecito di cui all'articolo 17 comma 6, al piano di dilazione si applicano gli interessi legali.

**Per gli avvisi di accertamento in cui è prevista la riduzione della sanzione ad un terzo per intervenuta acquiescenza del contribuente (art. 1 c. 699 L. 147/2013) la richiesta di rateazione e il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il termine di presentazione del ricorso. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e, sull'importo ancora dovuto, le sanzioni tornano ad essere computate per intero ed il debito è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.**

#### **Art. 19 – Riscossione coattiva**

Per gli avvisi di accertamento tributario emessi al 31/12/2019, la riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910. Per le ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 639/1910 emesse dal 1 gennaio 2020 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 794 a 803 della legge n.160/2019 e **quanto previsto dal Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali dell'Ente.**

Per la riscossione degli atti di accertamento del tributo emessi a partire dal 01/01/2020, si applicano le norme dettate dalla legge n.160/2019 (art. 1, commi 792 e seguenti) e **quanto previsto dal Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali del Comune di Reggio Emilia.**

Ai sensi del comma 802 della L. 160/2019, in combinato disposto con il successivo comma 804 e del Regolamento della riscossione coattiva delle entrate comunali dell'Ente, sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

#### **Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal **1° gennaio 2021.**